

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore STEFANO DEPLANO

Seduta del 24/04/2026

FATTO

Parte ricorrente afferma: i.) di essere titolare di due BFP, sottoscritti, rispettivamente, in data 18 giugno 2007 e 8 giugno 2012; ii.) che, al momento della richiesta di rimborso, è stata eccepita dall'Intermediario l'intervenuta prescrizione.

Parte resistente, eccepita l'incompetenza sia temporale sia *ratione materiae* dell'Arbitro, rileva che: i.) le serie di emissione dei BFP dedotti in giudizio sono, rispettivamente, M12 e M72 sottoscritti l'8 giugno 2007 e il 18 giugno 2012; ii.) entrambi i titoli sono destinati a sottoscrittori minori d'età; iii.) i buoni di dette serie hanno durata pari all'intervallo intercorrente tra la data di sottoscrizione e la data di compimento del diciottesimo anno del sottoscrittore, che viene indicata sul titolo; iv.) la prescrizione dei BFP controversi, scaduti al compimento del diciottesimo anno di età del sottoscrittore, ossia il 29 luglio 2014, è maturata il 30 luglio 2024; v.) il rimborso dei titoli è stato richiesto per la prima volta in forma scritta dopo la decorrenza della prescrizione; vi.) non constano precedenti atti interruttivi.

Parte resistente domanda il rimborso dei BFP.

L'Intermediario chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero, in subordine, non fondato.

DIRITTO

1. – Il presente giudizio ha per oggetto la contestazione dell'avvenuta prescrizione di n. 2 BFP.
2. – L'Intermediario pone due eccezioni preliminari.

2.1. – *In primis* che il ricorso proposto sarebbe inammissibile in quanto relativo a fatti non rientranti temporalmente nell'ambito della competenza dell'Arbitro poiché i BFP sono stati emessi prima del sesto anno anteriore alla data di presentazione del ricorso.

2.2. – I Collegi respingono tale eccezione: sul limite della competenza temporale dell'Arbitro, il Collegio di coordinamento ha stabilito che, per la domanda di accertamento dell'esigibilità del diritto di credito, rileva non già la data di emissione o di scadenza dei titoli ma la data in cui il rimborso dei titoli è stato rifiutato (Coll. coord., dec. n. 4656 del 2022).

3. – In secondo luogo eccepisce che non rientrano nella competenza ABF le controversie in materia di buoni fruttiferi postali in quanto prodotti finanziari e, pertanto, sottratti alla disciplina sulla trasparenza bancaria. L'orientamento interpretativo dei Collegi, in linea con quanto stabilito dal Collegio di coordinamento (Coll. coord., dec. n. 5674 del 2013), è nel senso di reputare tale eccezione priva di fondamento e, pertanto, di non accoglierla (Coll. di Roma, dec. n. 2294 del 2021).

4. – Con riferimento al merito del giudizio, parte ricorrente deduce in giudizio n. 2 BFP, appartenenti alle serie M12 e M72. Le emissioni risalgono, rispettivamente, al 18 giugno 2007 e all'8 giugno 2012.

5. – Risultano stampate l'indicazione del numero progressivo, la serie di appartenenza, il numero progressivo e, da ultimo, la data di scadenza, che coincide con la maggiore età del sottoscrittore.

6. – Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza civile e dell'Arbitro, «il collocamento dei buoni dà luogo alla conclusione di un accordo negoziale tra emittente e sottoscrittore e, nell'ambito di detto accordo, l'intermediario propone al cliente e quest'ultimo accetta di porre in essere un'operazione finanziaria caratterizzata dalle condizioni espressamente indicate sul retro dei buoni oggetto di collocamento, i quali vengono compilati, firmati, bollati e consegnati al sottoscrittore dall'ufficio emittente» (cfr. Cass., Sez. Un., n. 13979 del 2007 e, *ex multis*, Coll. di Roma, dec. n. 21224 del 2018).

6.1. – Tuttavia, è stato precisato che i BFP debbono considerarsi meri titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c., privi dei caratteri della astrattezza, incorporazione e letteralità tipici dei titoli di credito (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 27809 del 2005 e successivamente Cass., Sez. Un., n. 13979 del 2007), di talché «la regolamentazione del rapporto non ha [...] solo fonte privatistica, essendo integrata ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell'emittente» (cfr. Coll. coord., dec. n. 5674 del 2013). In tal senso, le SS.UU. di Cassazione 11 febbraio 2019, n. 3963 hanno precisato e ribadito, in coerenza con i precedenti arresti, che deve escludersi «la prevalenza in ogni caso del dato testuale portato dai titoli rispetto alle prescrizioni ministeriali intervenute successivamente alla emissione [...], a fronte all'inequivoco dato testuale dell'art. 173 del codice postale che prevedeva un meccanismo di integrazione contrattuale, riferibile alla disposizione dell'art. 1339 c.c. e destinato ad operare, nei termini sopra descritti, per effetto della modifica, da parte della pubblica amministrazione, del tasso di interesse vigente al momento della sottoscrizione del titolo».

7. – Tanto posto, i BFP destinati alla sottoscrizione da parte di soggetti minori scadono al compimento della maggiore età da parte del sottoscrittore e sono soggetti ad un termine di prescrizione decennale, al pari degli altri buoni fruttiferi postali. L'art. 8 d.m. Tesoro 19 dicembre 2000 stabilisce che «i diritti dei titolari dei Buoni fruttiferi Postali si prescrivono a favore dell'Emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi».

8. – Ai sensi dell'art. 2935 c.c. – come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità – l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolano l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto (cfr. Coll. di Roma, dec. n. 11108 del 2022).

9. – Dai rilievi svolti riguardo ai BFP dedotti in giudizio risulta che la sottoscrizione risale all'8 giugno 2007 e al 18 giugno 2012. La scadenza risale al 29 luglio 2014, data della maggiore età del sottoscrittore e, pertanto, il termine prescrizione è cominciato a decorrere in data 30 luglio 2014 ed è maturato in data 30 luglio 2024.

10. – Dal momento che il rimborso è stato chiesto per la prima volta in forma scritta nell'ottobre del 2025, l'eccezione di prescrizione è fondata. Di conseguenza il ricorso non può trovare accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE